



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. ssa Concetta Maiore	Presidente
Dott. ssa Maria Clara Sali	Consigliere
Dott. ssa Valeria Di Stefano	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 130/2018 R.G., promossa

da

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cf: 80078750587), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli,

appellante

contro

ROMANO PATRIZIA (cf: RMNPRZ77R68C927F) rappresentata e difesa, dall'avv. Salvatore Romano;

appellato

All'udienza di discussione del 30.5.2019, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in atti, la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.9.2017 il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione proposta dall'avvocato Patrizia Romano avverso l'avviso bonario comunicato con raccomandata ricevuta il 2.7.2015 dichiarando insussistente l'obbligo della ricorrente di iscrizione alla gestione separata dell'Inps e quindi insussistente l'obbligo di versamento dei contributi richiesti a tale titolo, per l'anno 2009, in relazione all'attività libero-professionale di avvocato da questa espletata nel periodo di riferimento.

Riteneva il primo giudice che, nel caso in esame, non ricorressero i presupposti di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n.98/2011, conv. in l. n.11/2011, per l'iscrizione alla gestione separata, in quanto si trattava di avvocato che svolgeva attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in albi professionali e di soggetto tenuto a corrispondere, in relazione all'attività libero-professionale espletata, il contributo integrativo. L'iscrizione alla gestione separata aveva carattere residuale per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza.

Impugnava tale pronuncia l'INPS, con atto del 14.3.2018, cui resisteva l'appellata.

All'udienza di discussione del 30 maggio 2019, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui si è data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con un primo articolato motivo di gravame l'Inps lamenta l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, della normativa di riferimento ai fini dell'iscrizione alla gestione separata che prevede l'obbligo di iscrizione dei soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad albi e dei soggetti che, pur iscritti, non siano tenuti al versamento dei contributi.

Rileva al riguardo che, ai fini dell'esclusione di tale obbligo di iscrizione, ai sensi del comma 12 dell'art. 18 del d.l. n.98/2011, non è sufficiente il versamento alla Cassa di riferimento di qualunque tipologia di contributo - quale, nella specie quello integrativo, avente finalità



esclusivamente solidaristica e non assicurativo-previdenziale - occorrendo piuttosto il versamento dello specifico contributo di cui al comma 11 dello stesso articolo, ossia di un contributo soggettivo minimo di aliquota non inferiore al 50 % di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti.

Rileva che sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata sia i lavoratori autonomi non iscritti ad altra gestione previdenziale sia quelli che, pur iscritti, non sono tenuti a versare i contributi soggettivi in base alle disposizioni della Cassa. La ricorrente era iscritta all'albo professionale, ha dichiarato redditi derivanti da attività professionale e non da attività occasionale, ha versato soltanto il contributivo integrativo alla Cassa Forense.

Deduce che il termine di prescrizione è stato interrotto con atto ricevuto il 2.7.2015 e deve tenersi conto, quale *dies a quo* del relativo termine del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche a ritenere quale *dies a quo* il termine di scadenza del pagamento questo era stato fissato per l'anno 2010 al 6.7.2010. Il regime sanzionatorio applicato era quello dell'evasione non avendo l'appellata compilato il quadro RR sezione seconda nella dichiarazione dei redditi, nascondendo in tal modo il presupposto dell'obbligo contributivo all'ente.

2) Con l'ultimo motivo, censura poi la condanna alle spese che in considerazione della infondatezza dell'opposizione dovevano gravare sull'appellata.

L'appellata si è costituita resistendo al gravame e riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di prescrizione, il motivo afferente all'erronea quantificazione delle sanzioni e le eccezioni relative alla nullità del procedimento amministrativo.

3) Le questioni oggetto del presente giudizio sono state di recente risolte dalla Corte di Cassazione, con numerose pronunce (sentenze. nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018; Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2019, n. 519), in senso sostanzialmente conforme alle tesi dell'Istituto previdenziale.

A tale orientamento del giudice di legittimità questa Corte intende prestare adesione, non ravvisando idonee ragioni per disattenderlo.



In sintesi, nelle sentenze sopra richiamate, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:

a) con la creazione, da parte della l. n. 335 del 1995, della nuova gestione separata, il legislatore ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione (S.U. n. 3240 del 2010);

b) l'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 assoggetta alla gestione separata due tipologie di lavoro autonomo, entrambe identificate dalla disciplina fiscale dei relativi redditi (l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività - arti e professioni - di cui all'art. 49, comma 1, TUIR nel testo all'epoca vigente, oggi art. 53 co.1, nonché le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, co. 2, lett. *a* TUIR, oggi art. 50 co. 1lett. *c-bis*); ciò induce a ritenere che l'obbligazione contributiva è basata sulla mera percezione di un reddito secondo la disciplina fiscale, che diventa irrilevante, a certe condizioni, solo se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. 326/2003 (Cass. 32166/2018);

c) detto art. 2, comma 26, l. cit. è in linea col principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie, poiché l'articolo 18 comma 12 della l. n. 98/2011 ne ha chiarito l'interpretazione nel senso - fatto proprio dalla Cassazione in tutti gli arresti sopra richiamati - che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, come chiarita dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. 3913 del 2019);

d) per tale ragione, la contribuzione integrativa dovuta alla Cassa privata in ragione della mera iscrizione all'albo, che ha solo una funzione solidaristica, ma non attribuisce al lavoratore



una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, non osta all'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS;

e) è del resto priva di fondamento la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele - improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione - per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati, con il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione della assicurazione obbligatoria senza il concorso finanziario dello Stato; difatti, con il nuovo assetto costituzionale, la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele (sent. n. 32166 del 2018 cit.).

In altre parole, l'unica forma di contribuzione che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art.2, comma 26, l.n.335 del 1995, come interpretato dall'art.18, comma 12, d.l. n.98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione previdenziale di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, caratteristica che non è propria della contribuzione integrativa.

Da tali principi deriva che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata riguarda chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco.

4) Per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense nell'anno cui si riferisce l'avviso in esame occorre l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità e il raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto e di un volume di affari (Iva) superiore a un limite determinato, anno per anno, dal Comitato dei Delegati (Cassazione civile, sez. lav. 11/01/2019 n. 519).



E' pacifico che la ricorrente fosse iscritta all'Albo degli Avvocati e avesse prodotto nell'anno 2009 un reddito da attività professionale di € 3606,00 non assoggettato a obbligo di versamento del contributivo soggettivo in relazione al limite stabilito dalla Cassa Forense.

L'art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, non va letto, a parere di questa Corte, nel senso che chiunque produca un reddito pari o inferiore a 5.000,00 euro sia per ciò solo da qualificare lavoratore occasionale, ma, al contrario, nel senso che colui che esercita occasionalmente un'attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 2222 c.c., deve versare i contributi nella gestione separata solo sulla parte di reddito eccedente la soglia dei 5000,00 euro.

In relazione alla dedotta non abitudine dello svolgimento della prestazione ritiene la Corte che l'iscrizione della ricorrente all'albo professionale - requisito indispensabile per l'esercizio della professione come previsto dall'art. 2 c. 1 della L 576/1980- e l'apertura della partita IVA che costituisce adempimento richiesto a chi intraprende un'attività di lavoro autonomo a titolo di professione abituale (come si ricava dal combinato disposto degli articoli 35, comma 1, del d.p.r. 633/72 e 5, comma 1 dello stesso D.P.R), provano in via presuntiva l'abitudine dello svolgimento dell'attività professionale. Peraltro la ricorrente non ha denunciato il reddito in questione come proveniente da attività occasionale. A fronte di tali elementi, era onere della ricorrente allegare e documentare circostanze specifiche atte a superare la prova presuntiva della abitudine dell'esercizio della professione, onere nella specie non assolto.

Alla stregua di quanto sopra sussisteva l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e il conseguente obbligo contributivo.

5) Occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla ricorrente nell'atto introduttivo e riproposte ex art. 346 c.p.c..

L'eccezione di prescrizione è infondata. L'atto interruttivo della prescrizione è pervenuto nella sfera del debitore il 2.7.2015.

Il termine di prescrizione decorre dalla data stabilita per il pagamento (Corte sezione lavoro del 31/10/2018, n.27950) . In proposito vale pertanto la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9



luglio 1997, n.241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. I contributi anno 2009 portati dall’avviso di addebito opposto dovevano essere versati entro il termine del 6 luglio 2010 stabilito dal DPCM 10 GIUGNO 2010 in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, quale la professione di avvocato.

6)In relazione alla contestazione relativa alle sanzioni deve rilevarsi innanzitutto che il regime sanzionatorio applicato dall’ente previdenziale è quello della evasione e sul punto non c’è specifico motivo di opposizione. Ciò posto nell’avviso bonario l’importo dei contributi è pari a € 1248,96. L’opponente ha lamentato il contrasto con la disposizione di cui all’art. 116 c. 8 lett. b) in quanto le sanzioni superano il 60% dei contributi omessi. Il rilievo è fondato in quanto in virtù della norma indicata le sanzioni non possono superare il 60% del contributo dovuto. Sul punto l’opposizione dell’avvocato Romano deve essere accolta.

7)Infine, deve essere rigettato il rilievo relativo alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo in quanto l’obbligo contributivo sorge per legge ed eventuali violazioni delle norme sul procedimento amministrativo non incidono sulla sussistenza dell’obbligo. Peraltro, non risulta vulnerato il diritto di difesa pienamente esercitato nel presente giudizio.

In parziale accoglimento dell’appello devono dichiararsi dovuti i contributi portati dall’avviso bonario opposto con applicazione delle sanzioni di cui alla lett. b) dell’art. 8 L 388/2000 nei limiti del 60% del contributo.

Tenuto conto delle diverse ragioni della decisone e dell’esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali, prima dell’intervento della Corte di legittimità, soccorrono idonei motivi atti a compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.



LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:

in riforma della sentenza appellata accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Romano Patrizia limitatamente all'importo delle sanzioni dovute in misura non superiore al 60% dell'importo dei contributi omessi,

compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30.5.2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Valeria Di Stefano

Dott. Concetta Maiore

